Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 16 giugno 1933 - Anno XI** — **Numero 139**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2096.
Approvazione dello statuto della Regia scuola superiore di architettura di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Vedute le proposte delle autorità accademiche della Regia scuola superiore di architettura di Firenze;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Firenze, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 8. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola superiore di architettura di Firenze.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

La Regia scuola superiore di architettura di Firenze ha per fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per il conseguimento della laurea in architettura.

Il corso degli studi si svolge in cinque anni ed è diviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

Art. 2.

Gl'insegnamenti costitutivi del corso quinquennale per il conseguimento della laurea in architettura sono i seguenti:

I *Anno.*

1. Analisi matematica (introduzione al calcolo e geometria analitica) - I;
2. Geometria proiettiva e descrittiva;
3. Storia dell'arte e stili dell'architettura - I;
4. Disegno dal vero;
5. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;

6. Elementi costruttivi;
7. Disegno architettonico ed elementi di composizione - I.

II *Anno.*

1. Analisi matematica (calcolo infinitesimale) - II;
2. Applicazione della geometria descrittiva;
3. Rilievo dei monumenti;
4. Plastica;
5. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II;
6. Storia dell'arte e stili dell'architettura - II;
7. Mineralogia e geologia applicata.

III *Anno.*

1. Meccanica razionale;
2. Fisica generale e tecnica;
3. Caratteri degli edifici;
4. Tecnologia edilizia;
5. Igiene edilizia;
6. Composizione architettonica - I;
7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I.

IV *Anno.*

1. Scienza delle costruzioni - I;
2. Impianti tecnici;
3. Arredamento e decorazione - I;
4. Topografia e costruzioni stradali;
5. Composizione architettonica - II;
6. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II;
7. Scenografia.

V *Anno.*

1. Scienza delle costruzioni - II;
2. Urbanistica;
3. Restauro dei monumenti;
4. Estimo ed esercizio professionale;
5. Estetica della letteratura;
6. Composizione architettonica - III;
7. Arredamento e decorazione - II.

Durante il corso di composizione architettonica dell'ultimo anno ciascun allievo dovrà svolgere un progetto completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da presentarsi all'esame di laurea.

Art. 3.

Il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico, coordina ed approva i programmi e gli orari dei vari corsi.

Art. 4.

L'insegnamento viene impartito, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi grafici ed esercitazioni varie, integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Art. 5.

I professori si accertano dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che essi ritengano opportuno, e ne attestano la frequenza apponendo alla fine del corso le proprie firme sul libretto d'iscrizione.

Art. 6.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Scuola, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 7.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma, e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Scuola segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 8.

Alla Scuola possono essere iscritti coloro che hanno superato l'esame di maturità nel liceo classico, scientifico o artistico.

Art. 9.

Gli studenti provenienti da altra Regia scuola, Facoltà o Sezione di architettura sono ammessi all'anno di corso al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Scuola, Facoltà o Sezione da cui provengono.

Art. 10.

Gli studenti provenienti dal biennio propedeutico delle Scuole d'ingegneria e delle Facoltà di scienze, se hanno superato tutti gli esami di profitto del biennio, sono iscritti al secondo anno della Scuola.

Per gli studenti provenienti da un anno successivo al biennio delle Scuole e delle Facoltà suddette, o da altre Facoltà universitarie, il Consiglio della Scuola determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gli insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare.

Art. 11.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno, con dispensa dagli esami sulle materie scientifiche, anche del biennio, da determinarsi a giudizio del Consiglio della Scuola.

Art. 12.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto.

Art. 13.

I cittadini italiani che dimostrino la necessità, per apprezzabili ragioni, della loro dimora all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere iscritti all'anno di corso per il quale i titoli di studio da loro conseguiti all'estero siano ritenuti sufficienti secondo le norme contenute nell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e 74 e 75 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 14.

Allo studente che s'immatricola vengono consegnati la tessera di riconoscimento e il libretto d'iscrizione.

Art. 15.

Non può essere iscritto al terzo anno di corso lo studente che non abbia superato gli esami su tutte le discipline elencate all'art. 2 per i primi due anni.

Art. 16.

Lo studente ha l'obbligo di superare gli esami di profitto sopra tutte le materie indicate nell'art. 2 per essere ammesso all'esame di laurea.

Art. 17.

Allo studente che non abbia frequentato con assiduità e diligenza può essere negata, per deliberazione del Consiglio della Scuola, su motivata proposta del professore, l'ammissione all'esame sulla materia per la quale sia stata accertata la negligenza.

La segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica, e lo studente ha l'obbligo di ripetere in un anno successivo l'iscrizione e la frequenza per la materia nella quale gli è stata negata l'ammissione all'esame.

Art. 18.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia ottenuto l'ammissione agli esami in almeno tre insegnamenti.

Art. 19.

Nel biennio gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica (introduzione al calcolo e geometria analitica) - I;
geometria proiettiva e descrittiva

debbono precedere, rispettivamente, gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica (calcolo infinitesimale) - II;
applicazioni della geometria descrittiva.

Parimenti l'esame di disegno architettonico e di elementi di composizione I, deve precedere quello di disegno architettonico ed elementi di composizione - II.

Nel triennio, gli esami delle seguenti materie:

meccanica razionale;
fisica generale e tecnica;
arredamento e decorazione - I e II,

debbono precedere, rispettivamente, gli esami di:

scienza delle costruzioni I e II;
impianti tecnici;
composizione architettonica - III.

Parimenti gli esami di composizione architettonica II, di igiene edilizia e di tecnologia edilizia debbono precedere quello di urbanistica; l'esame di caratteri degli edifici deve precedere quello di composizione architettonica II.

Art. 20.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, pratiche o grafiche.

Le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio della Scuola.

Nel giudizio degli esami le Commissioni terranno conto anche dei lavori eseguiti dai candidati durante l'anno accademico.

Art. 21.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni, la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e precisamente nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio, la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico, e cioè dal 1° al 31 ottobre.

Art. 22.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal direttore della Scuola e composte di tre membri, di cui uno deve essere scelto fra i liberi docenti o, in mancanza, tra cultori della disciplina oggetto di esame.

Art. 23.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente svolgerà durante l'ultimo anno di corso;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle due prove saranno dati due temi; tra questi uno sarà scelto dal candidato, il quale avrà otto ore di tempo per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria della Scuola, salvo che non ne sia autorizzata dal direttore la restituzione.

Art. 24.

La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal direttore della Scuola, che la presiede, ed è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali e uno libero docente.

In caso di necessità la Commissione può essere ridotta a sette membri, dei quali uno dev'essere libero docente.

TITOLO III.

Disciplina.

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi:
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 26.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio della Scuola in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio della Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio della Scuola è inappellabile.

Art. 27.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 vien data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gl'Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nella Scuola se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 28.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità e del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 29.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 29 maggio 1933, n. 594.

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Le prove che gli ufficiali sopra indicati debbono sostenere per concorrere all'avanzamento anticipato saranno di carattere tecnico e verranno stabilite con decreto Reale.

Art. 2.

I capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi, in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo del ruolo di anzianità e nel limite dei posti devoluti alla scelta a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i capitani di cui all'art. 1, che verranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato saranno considerati — agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore — come se avessero sostenuto le prove valevoli per l'avanzamento anticipato contemporaneamente ai pari grado ed anzianità dell'arma di appartenenza che le abbiano già sostenute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 595.

Inclusione dell'abitato di Capranica di Sutri tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Capranica di Sutri, in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 596.
Inclusione dell'abitato di Miglierina, in provincia di Catanzaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Miglierina in provincia di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 597.
Trattamento di pensione per gli impiegati del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge il 6 gennaio 1928, n. 1783;
Ritenuta la necessità di provvedere a che il trattamento di pensione del personale facente parte del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, passato alle dirette dipendenze del Ministero degli affari esteri, sia parificato a quello degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Ritenuta anche la necessità di fissare norme transitorie circa il collocamento a riposo nei confronti del personale suddetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale appartenente ai ruoli del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione è esteso d'ora innanzi il trattamento di pensione stabilito dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1934 potranno di concerto col Ministro per le finanze essere collocati a riposo per ragioni di servizio gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione appartenenti ai ruoli del gruppo *A*. di grado non inferiore al 6°, dopochè abbiano compiuto il 20° anno di anzianità di servizio, sentito il Consiglio dei Ministri per gli impiegati del grado 4° ed il Consiglio di amministrazione degli affari esteri per gli impiegati di grado inferiore.
Pel computo del suddetto periodo di anzianità, sarà tenuto conto anche del tempo passato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, ed il servizio prestato nella qualità di straordinario, avventizio o simile sarà calcolato per intero.

Art. 3.

Nello stesso periodo di tempo potranno altresì essere collocati a riposo per ragioni di salute, debitamente accertate, gli impiegati del detto Commissariato di qualsiasi categoria e grado al compimento del 10° anno di servizio effettivo.

Art. 4.

Pel personale collocato a riposo in applicazione degli articoli 2 e 3 del presente decreto rimangono fermi, a tutti gli effetti, i riconoscimenti dei servizi di cui all'art. 13 del regolamento 26 settembre 1918, n. 1720, all'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1185, ed all'art. 4 del R. decreto 10 giugno 1923, n. 1335.
Il personale stesso potrà presentare istanza pei riconoscimenti dei predetti servizi, ai sensi ed agli effetti delle norme sopra indicate, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di collocamento a riposo.
Il trattamento di pensione da liquidarsi agli impiegati collocati a riposo in virtù delle disposizioni di cui agli articoli suddetti, non potrà in nessun caso essere inferiore a quello che sarebbe stato loro liquidato secondo le disposizioni che erano precedentemente in vigore sul trattamento di quiescenza del personale dell'Emigrazione.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 maggio 1933, n. 598.
Approvazione della proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° giugno 1933, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 60. — MANCINI.

Paris, le 30 mai 1933.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier décembre 1933 le Modus vivendi d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

PAOUL BONCOUR.

Son Excellence
Monsieur le Comte Pignatti Morano di Custoza,
Ambassadeur d'Italie
a *PARIS*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Paris, le 30 mai 1933-XI.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusq'au premier décembre 1933 le Modus vivendi d'établissement provisoire italo-français conclu par échange le lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsier le Ministre, les assurances de ma haute considération.

PIGNATTI.

Son Excellence
M. Paul Boncour
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. 599.
Erezione in ente morale della « Fondazione Alberto Lodolo », con sede in Milano.

N. 599. R. decreto 6 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Alberto Lodolo » con sede in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 600.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 600. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma è autorizzata ad accettare la donazione

della somma di lire 10.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal dott. Edoardo Baiola Parisani, per l'istituzione di un premio intitolato al nome di « Filippo e Stanislao Melia », da conferirsi, ogni due anni, ad un allievo della Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. **601**.
Approvazione del nuovo statuto della Stazione zoologica di Napoli.

N. 601. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Stazione zoologica di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. **602**.
Revoca del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 285, col quale fu riconosciuto come corpo morale l'Istituto per le case popolari di Sessa Aurunca.

N. 602. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 16 febbraio 1922, n. 285, col quale fu riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Sessa Aurunca.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. **603**.
Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare una donazione.

N. 603. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'ingegneria di Milano è autorizzata ad accettare la donazione di L. 6100 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al prof. Luigi Zunini, per la coniazione di una medaglia d'oro destinata, ogni anno, al miglior laureato in ingegneria industriale elettrotecnica nella Scuola stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. **604**.
Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare una donazione per la istituzione della « Fondazione Antonio Federico Jorini ».

N. 604. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'ingegneria di Milano è autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 % disposta in suo favore dalla signora Erminia Bondonio ved. Jorini, quale fondo iniziale di una Fondazione intitolata al nome di « Antonio Federico Jorini » e destinata a promuovere il progresso degli studi e degli insegnamenti relativi all'ingegneria civile, contribuendo alle spese per gli studi teorico-sperimentali nel campo delle costruzioni di ponti e delle costruzioni stradali ovvero idrauliche, ai quali attendono gli istituti ed i professori della Scuola stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. **605**.
Autorizzazione alla Regia scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria ad accettare una donazione.

N. 605. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria viene autorizzata ad accettare la donazione del titolo di consolidato 5 % del capitale nominale di L. 5000 disposta in suo favore dal sig. Bertotto Giovanni Battista e fratelli e sorelle per la istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. **606**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa primaria dell'Istituto delle Figlie della Carità, dette Canossiane con sede in Treviso.

N. 606. R. decreto 8 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa primaria in Treviso, dell'Istituto delle Figlie della Carità, dette Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 maggio 1933.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti delle tenute « Foro Appio », « Casale Lepri » e « Casale Traiano » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 11 aprile 1933-XI, con la quale il Collegio centrale arbitrale, istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che i fondi rustici qui appresso indicati — siti nei comuni di Sermoneta e di Sezze Romano — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

1. Tenuta « Foro Appio » di circa ett. 1296;
2. Tenuta « Casale Lepri » di circa ett. 318;
3. Tenuta « Casale Traiano » di circa ett. 1499.

La tenuta « Foro Appio » è di pertinenza, come in catasto, del marchese Ferraioli Gaetano di Vincenzo.

Essa è costituita da tre accorpamenti distinti.

Il primo accorpamento confina: con l'argine del canale Linea Pia:

a) con la fossa migliara n. 42;
b) con l'argine del fiume Sisto;
c) con la fossa migliara n. 44.

Il secondo accorpamento confina:
a) con l'argine del canale Linea Pia, scorrente lungo la via Appia;
b) con la fossa migliare n. 47;
c) con l'argine del fiume Sisto;
d) con la fossa migliare n. 48.
Il terzo accorpamento confina:
a) con la proprietà Pietrosanti;
b) con il fiume Schiazza;
c) con la strada n. 47;
d) con la fossa migliare n. 48.

La tenuta è riportata nel vigente catasto del comune di Sermoneta alla partita n. 525, in testa alla ditta Ferraioli Gaetano di Vincenzo, al foglio di mappa n. 46, particelle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14.

~~Foglio di~~ mappa n. 47, particelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, per la superficie complessiva di ettari 652.00.90, e con la rendita imponibile di L. 91.371,78; e nel vigente catasto del comune di Sezze Romano alla partita n. 1769, intestata come sopra al foglio di mappa n. 127, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e al foglio di mappa n. 133, particelle 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22 resto, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38; e al foglio di mappa n. 138, particelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24; ed al foglio di mappa n. 140, particelle 1 e 2; per la superficie complessiva di ett. 644.62.20 e con la rendita imponibile di lire 88.319,14.

La tenuta « Casale Lepri » è di pertinenza come in catasto dei signori:
a) Santori Pasquale fu Giuseppe per ett. 79.77.80;
b) Santori Domenico fu Giuseppe per ett. 79.62.00;
c) Santori Antonio fu Giuseppe per ett. 79.61.40;
d) Santori Antonio, Domenico, Pasquale e Carmina, fratelli e sorella, fu Giuseppe per 2/3 e Pompili Maria fu Innocenzo, vedova Santori, per 1/3 (complessivamente per ett. 79.95.00).

La tenuta confina:
1° con l'argine del Canale Linea Morta lungo la via Appia;
2° con la fossa migliara n. 41, ora sede della nuova strada Consorziale in costruzione;
3° con l'argine del fiume Sisto;
4° con la fossa migliara n. 42.

È riportata nel vigente catasto del comune di Sermoneta alla partita n. 1111, intestata a Santori Antonio, Domenico, Pasquale e Carmina, fratelli e sorella fu Giuseppe per 2/3 e Pompili Maria fu Innocenzo vedova Santori per 1/3 al foglio di mappa n. 44, particelle 19*b*, 22*a*, 23*a*, 24*a*, 30*a*, 33*a*, 34*a*, 36, 37*a*, 38*c*, 39*b*, 40*b*, 41*b*, 42*b*, per la superficie complessiva di ettari 78,79,20 con la rendita imponibile di L. 11.481,91, comprese le part. 15*a*, 26, 31, 30*c*, 37*b*, 37*c*;

Alla partita n. 1112, intestata a Santori Pasquale fu Giuseppe, foglio di mappa n. 44, particelle 14, 15*c*, 18*a*, 19*c*, 20*a*, 22*b*, 23*b*, 24*b*, 25*a*, 27, 28*a*, 30*b*, 33*b*, 34*b*, 37*d*, per la superficie complessiva di ettari 79.77.80, con la rendita imponibile di L. 11.567,89;

Alla partita n. 1113, intestata a Santori Domenico fu Giuseppe al foglio di mappa n. 44, particelle 15*b*, 17, 18*b*, 20*b*, 21, 24*c*, 25*b*, 28*b*, 37*e*, 37*f*, per la superficie complessiva di ettari 79.62.00, con la rendita imponibile di L. 11.544,27;

Alla partita n. 1114, intestata a Santori Antonio fu Giuseppe, al foglio di mappa n. 14, particelle 19*a*, 28*a*, 38*b*, 39*a*, 40*a*, 41*a*, 42*a*, per la superficie complessiva di ettari 75.79,10 con la rendita imponibile di L. 10.989,69; e nel vigente catasto del comune di Sezze Romano, alla partita n. 5033 intestata a Santori Antonio, Domenico, Pasquale e Carmina, fratelli e sorella fu Giuseppe, per 2/3 e a Pompili Maria fu Innocenzo vedova Santori per 1/3, al foglio di mappa n. 133, particelle 1*d*, 2*a*, per la superficie complessiva di ett. 0.68.00 con la rendita imponibile di L. 105,40;

Alla partita n. 5034, intestata a Santori Antonio fu Giuseppe al foglio di mappa n. 133, particelle 1*b*, 1*c*, 2*b*, per la superficie complessiva di ett. 3.82.30 con la rendita imponibile di L. 592,57;

Alla partita n. 3792, intestata a Santori Antonio, Domenico, Cesare e Pasquale fu Giuseppe, al foglio di mappa n. 133 particella 1*a*, per la superficie di ett. 0.02.00 con la rendita imponibile di L. 3,10.

La tenuta « Casale Traiano » di pertinenza, come in catasto, della signora De Rossi Natalia fu Giovanni Battista, ved. Ferraioli, è costituita da due accorpamenti distinti.

Il primo accorpamento confina:
a) con l'argine del canale Linea Pia, scorrente lungo la via Appia;
b) con la fossa migliara n. 44;
c) con l'argine del fiume Sisto;
d) con la fossa migliara n. 47.
Il secondo accorpamento confina:
a) con l'argine del canale Linea Pia, scorrente lungo la via Appia;
b) con la fossa migliara n. 48;
c) con l'argine del fiume Sisto;
d) con la fossa migliara n. 49.

Detta tenuta è riportata nel vigente catasto del comune di Sermoneta, alla partita 1123, in testa alla ditta De Rossi Natalia fu Giov. Battista, vedova Ferraioli, al foglio di mappa n. 48, particelle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, per la superficie complessiva di ett. 245.62.50, con la rendita imponibile di L. 34.626,28, e nel vigente catasto del comune di Sezze Romano, alla partita n. 5013, intestata come sopra, al foglio di mappa n. 134, particelle 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, foglio di mappa n. 135 particelle 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, foglio di mappa 136, particelle 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, foglio di mappa 137 particelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, foglio di mappa n. 139, particelle 3, 7, 8, 10, foglio di mappa n. 140, particelle 4, 5, 6, 8, 9, 10, per la superficie complessiva di ett. 1254.07.70 e con la rendita imponibile di L. 181.357,18.

Veduta la successiva decisione 1° maggio 1933 dello stesso Collegio centrale arbitrale, da cui risulta che per la tenuta « Foro Appio » è stata concordata, fra le parti, l'indennità di L. 2.080.000 e che unico avente diritto alla indennità medesima è il proprietario marchese Ferraioli Gaetano di Vincenzo;

Ritenuto che, per le altre due tenute, « Casale Lepri » e « Casale Traiano », gli aventi diritto hanno rifiutato le indennità di L. 382.200 e di L. 1.900.000, rispettivamente offerte dall'Opera;

Veduta l'istanza 20 aprile 1933 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduti i piani sommari di trasformazione culturale dei fondi predetti e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che essi siano effettuati;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato, ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tenute « Foro Appio », « Casale Lepri » e « Casale Traiano » sopra descritte, sono trasferite in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione delle tenute stesse, da parte dell'Opera predetta, che dovrà provvedere al pagamento della somma di L. 2.080.000 (due milioni e ottantamila) a favore del proprietario della tenuta « Foro Appio », marchese Ferraioli Gaetano di Vincenzo, e dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le somme di L. 382.200 (trecento ottantaduemila e duecento) e L. 1.900.000 (un milione e novecentomila), offerte, rispettivamente, come indennità, per le tenute « Casale Lepri » e « Casale Traiano », e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 27. — ADROWER.

(2277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 133.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.58
Inghilterra (Sterlina)	64.98
Francia (Franco)	75.55
Svizzera (Franco)	370.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.10
Cecoslovacchia (Corona)	57.47
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.92
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.73
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.50
Svezia (Corona)	3.36
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.575
Id. 3,50 % (1902)	78.225
Id. 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	88.675
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.25
Id. id. id. 1940	102.625
Id. id. id. 1941	102.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.60

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle Nuove costruzioni ferroviarie, approvati con decreto Ministeriale in data 31 marzo 1933.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2272)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 6 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale e relative norme esecutive approvate con R. decreto 23 giugno 1932, n. 829;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a n. 6 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio, come in appresso specificato, in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Comando della Milizia nazionale forestale - la domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al P.N.F. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

b) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente bando di concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

e) certificato di iscrizione nella lista di leva o di soddisfatto obbligo militare di leva;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

g) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

h) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno con la indicazione dei punti riportati nelle materie che hanno formato oggetto dell'apposito programma d'insegnamento nel biennio stesso, secondo l'ordinamento scolastico di ciascun Istituto;

i) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico della Milizia forestale, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità e da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare (per il rilascio di questo documento gli aspiranti potranno rivolgersi ai Comandi di coorte della Milizia forestale);

l) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata per l'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio per la loro ammissione al corso.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 5 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 18 a 30 risultante nella media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 7.

Del procedimento dell'esame dei titoli sarà compilato un processo verbale a cui verrà unito uno specchio il quale dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) la media dei punti conseguiti nelle varie materie come è prescritto dalla lettera h) dell'articolo 2 del presente bando;

b) il punto di merito per i titoli presentati;

c) il risultato medio;

d) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 8.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criterio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 9.

Prima dell'ammissione alla Scuola di applicazione militare per la Milizia forestale i giovani dichiarati vincitori del concorso dovranno subire una nuova visita medica, dal dirigente il servizio sanitario della M. N. F.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare.

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del secondo biennio della « Sezione forestale del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze », istituita con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512, presso la quale gli allievi hanno l'obbligo di frequentare e di sostenere gli esami nelle materie stabilite dall'apposito programma.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M. N. F. in Firenze.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali della Milizia forestale, prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo, debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma d'insegnamento militale.

Art. 12.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione della M. N. F., dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia stessa ed assumere una speciale ferma della durata di 5 anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della M. N. F., approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13.

Durante la permanenza ai corsi gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla M. N. F., nonchè alle altre contenute nell'apposito regolamento interno della Scuola, ed a quelle speciali di cui al R. decreto 23 giugno 1932, numero 829.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali della M. N. F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e la stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino d'oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievi ufficiali della M. N. F.

Art. 15.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, negli stessi locali ove ha sede la Scuola di applicazione militare della Milizia nazionale forestale.

Art. 16.

Per la durata del corso (2 anni) scientifico, tecnico e militare, agli allievi verrà corrisposto un asssegno annuo lordo di L. 6000 (seimila) da riscuotersi in 12 rate mensili uguali.

Art. 17.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 18.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi di istruzione, sono a carico degli allievi.

Roma, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

(2290)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 75 (di cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1933 - Anno XI.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 agli orfani dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

N. 96 da L. 600 per le scuole elementari;

N. 88 da L. 1.000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

N. 10 da L. 1.500 per il ginnasio superiore;

N. 55 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;

N. 45 da L. 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

N. 8 da L. 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni; due di esse sono riservate per corsi di scienze attuariali o di tecnica bancaria.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

N. 55 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;

N. 35 da L. 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

N. 8 da L. 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni; due di esse sono riservate per corsi di scienze attuariali o di tecnica bancaria.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1932-33 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso, occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1933-XI alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione Generale non oltre il 30 novembre 1933-XI.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute regolarmente documentate, in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga ai Balilla o agli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'Autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2° elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'Autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda - nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto - i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante rientra nelle categorie di borse messe a concorso e verrà tenuto nell'anno accademico 1933-34 nella località indicata dall'aspirante stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 8 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

(2289)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.